



La Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 159 dell'O.d.g., dando la parola all'Assessore Umberto Zampieri, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri:

Signori Consiglieri,

l'esigenza di semplificazione dell'attività amministrativa, nonché alcune richieste pervenute dagli operatori del settore che si ritiene di accogliere, suggeriscono la modifica dei due regolamenti comunali in materia di pubblicità: parte A) "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni" e parte B) "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico".

Si sottopongono quindi alla Vostra approvazione le seguenti proposte di modifica.

Si ricorda che la collocazione di insegne, cartelli, impianti pubblicitari, segni orizzontali reclamistici è disciplinata dall'art. 23 ( intitolato "Pubblicità sulle strade e sui veicoli") del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.4.1992 n.285 e successive modificazioni, che rimanda all'art.51, comma 4 del regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 495/92 la determinazione delle distanze da rispettare per il posizionamento degli stessi.

La recente legge 29.7.2010 n. 120 di modifica del Codice della Strada ha previsto all' art. 23 comma 6, secondo capoverso, la possibilità che all'interno dei centri abitati, i Comuni possano stabilire deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale per tutte le strade.

L'art.21, comma 4, (Collocazione dei mezzi pubblicitari) del regolamento di pubblicità vigente, parte B), prevede per la collocazione di mezzi pubblicitari deroghe alle distanze minime previste dall'art.51 del D.P.R. 495/92 solo per le strade di tipo E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), mentre ora è possibile derogare anche per le strade urbane di scorrimento.

Si ricorda che con deliberazione di C.C. n. 130 del 19.12.2005 è stato stabilito in cinque anni il termine di validità delle autorizzazioni relative a impianti pubblicitari privati per affissioni dirette. Per gli impianti in essere alla data di approvazione della delibera la scadenza è stata fissata in anni cinque dalla data di approvazione della deliberazione stessa. La stessa deliberazione ha stabilito la possibilità di rinnovo prevedendo che "alla scadenza, su presentazione di domanda da parte dell'interessato, l'Amministrazione valuterà se concedere il rinnovo, a proprio insindacabile giudizio, se non sussisteranno, alla scadenza degli atti, motivi di impedimento dovuti a ragioni di pubblico interesse (nuova o diversa viabilità, impatto ambientale, vincoli legislativi o regolamentari)..."

Poiché la Città in questi ultimi anni ha subito notevoli trasformazioni urbanistiche e della viabilità, un certo numero di impianti pubblicitari collocati sul territorio comunale si troverebbero oggi in condizioni di contrasto con le regole sulle distanze previste dal Codice della Strada e dal regolamento comunale di pubblicità vigente.

Anche l'Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane con nota del 28.5.2010, in vista della modifica del Codice della Strada, aveva auspicato che fossero apportate delle deroghe all'attuale disciplina regolamentare per poter evitare, per quanto possibile, la rimozione di un elevato numero di installazioni pubblicitarie.

Pertanto, acquisito il parere favorevole del Comando di Polizia Municipale e tenuto conto quindi delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, si propone la modifica dell'art. 21 comma 4 del regolamento di pubblicità vigente (parte B) stabilendo le distanze minime per la collocazione degli impianti pubblicitari, di seguito elencate:

- mt. 10 dagli altri cartelli, segnali stradali e intersezioni,
- mt. 10 dal punto di tangenza delle curve e dagli imbocchi delle gallerie e sottopassaggi,
- mt. 1 da altri mezzi pubblicitari se posti parallelamente all'asse della carreggiata;
- mt. 5 da altri mezzi pubblicitari se posti perpendicolarmente all'asse della carreggiata;
- mt.1,5 dal limite della carreggiata.

Le deroghe proposte consentiranno di contemperare l'esigenza dell'Amministrazione Comunale di mantenere quanto più possibile invariato il gettito dell'imposta di pubblicità e del canone di occupazione suolo pubblico, oltre a quella delle Aziende pubblicitarie operanti sul territorio comunale di limitare notevoli perdite, in considerazione della già difficile situazione economica.

Si ricorda inoltre che la citata deliberazione di C.C. n. 130 del 19.12.2005, esecutiva, modificando l'art. 30 "Termine per la validità dell'autorizzazione" ha previsto al comma 3 che gli impianti soggetti al rinnovo vengano adeguati alle prescrizioni dettate dal Settore Arredo

Urbano (design, colori, materiali, ecc.), allo scopo di omogeneizzare l'impiantistica pubblicitaria sul territorio; pertanto, al fine di non aggravare ulteriormente la già difficile situazione economica in cui versano le aziende interessate, si propone che l'adeguamento avvenga entro tre anni dal rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione.

Con l'occasione ai fini dello snellimento delle procedure o di aggiornamento dei riferimenti normativi, si propongono inoltre le seguenti ulteriori modifiche:

1. Si ricorda che la deliberazione di C.C. n. 55 del 12.7.2010, esecutiva, in materia di regolamentazione dei procedimenti amministrativi ha demandato la determinazione dei termini di conclusione del procedimento alla Giunta Comunale.

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 417 del 14.9.2010, esecutiva, sono stati fissati i termini di conclusione dei procedimenti confermando in 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda quelli per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni alle esposizioni pubblicitarie.

Si propone, pertanto, di aggiornare il comma 2 dell'art.5 "Presentazione degli atti e decorrenza del termine del procedimento" del regolamento vigente - (parte A), riportando il nuovo riferimento normativo.

2. Per esigenze di semplificazione delle procedure anche su richiesta degli operatori del settore, si propone di modificare l'art.17, comma 4 "Disposizioni di carattere generale e autorizzazione", del regolamento vigente parte A), prevedendo che siano soggetti soltanto a dichiarazione e non più anche ad autorizzazione, oltre alle altre fattispecie già riportate nel comma 4 dell'art. 17 vigente, anche:

- gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili, sui quali sono affissi, fino a un metro quadrato di superficie;
- i cartelli pubblicitari collocati sui cantieri fino a due metri quadrati di superficie;
- i messaggi variabili temporanei posti all'interno delle stazioni di servizio di carburanti.

3. La recente legge regionale n.17 del 7.8.2009 in materia di inquinamento luminoso ha introdotto una disciplina specifica e alcune limitazioni per i mezzi luminosi da installarsi nel territorio regionale. Pertanto si ritiene di aggiornare l'art.1 comma 1 "Ambito e scopo del regolamento", parte B), integrandolo con il riferimento normativo della Legge regionale sopra citata.

4. L'art.4 "Insegne", comma 4 del regolamento vigente parte B), prevede che le dimensioni massime consentite per le insegne di esercizio collocate in centro abitato perpendicolarmente all'asse della carreggiata e poste su palo o su proprio supporto siano di mq 2.

Per venire incontro alle richieste degli operatori, tenuto conto comunque delle esigenze della sicurezza stradale, oltre che delle valutazioni circa l'impatto sull'arredo urbano, si propone di aumentare le dimensioni delle stesse a mq 4; inoltre, in deroga alla dimensione sopracitata, si propone di rideterminare in zona industriale le dimensioni massime delle insegne su palo o proprio supporto collocate esclusivamente in area privata, stabilendole in cm 170 di base o proiezione al suolo per cm 700 di altezza.

5. L'art.5 "Caratteristiche particolari e collocazione delle insegne", comma 5 del regolamento vigente parte B), prevede che dentro le luci delle finestre di attività prive di vetrine o poste oltre il piano terra è possibile l'applicazione di non più di due mezzi pubblicitari per facciata (serigrafie adesive o insegne anche luminose con misure non superiori rispettivamente a cm.50X50 e a cm.50X30).

Considerate le numerose richieste provenienti dagli esercizi commerciali ubicati ai piani superiori che, proprio a causa della loro collocazione, hanno maggiori difficoltà a rendere visibile la sede dell'attività, si propone di modificare l'art.5 comma 5, eliminando il limite dei due mezzi pubblicitari per facciata e prevedendo comunque per ragioni estetiche la possibilità di applicare serigrafie adesive o insegne luminose o spente con misure non superiori a cm. 50 di altezza per la dimensione massima in larghezza consentita dalla parte vetrata. Inoltre si propone che la

superficie complessiva delle serigrafie adesive e delle insegne non potrà comunque essere superiore al 50% della superficie totale della parte vetrata.

6. L' art.14 "Tenda – caratteristiche", al comma 2, prevede, tra l'altro, che la scritta su tenda sia posta unicamente sul pendente frontale parallelo all'edificio ed abbia un'altezza massima, di una o due righe, non superiore a cm.20, senza specificare il tipo di tenda. In considerazione delle diverse tipologie di tende, si propone di specificare che tale limitazione vale solo per le tende a bracci o a compasso e per quelle a "cappottina", mentre per le tende a caduta e verticali (anche sprovviste di pendente) la scritta potrà essere posizionata sul margine inferiore, in non più di due righe di testo, per un'altezza massima complessiva di cm.50. L'inserimento delle tende sulle facciate degli edifici dovrà tenere conto degli eventuali manufatti preesistenti e della loro tipologia, nonché della qualità estetica complessiva dell'insieme. Inoltre viene stabilito che in centro storico non sono ammessi teli o tessuti in pvc o altri materiali di tipo lucido, ma solamente fibre naturali o sintetiche opache o opacizzate.
7. L'art.15 "Impianti di pubblicità e propaganda", al comma 2 lett.c) Parte B) del regolamento vigente prevede che per gli impianti a messaggio variabile e collocati perpendicolarmente al senso di marcia, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 90 secondi.

In considerazione delle nuove tecnologie applicate ai mezzi pubblicitari e ai fini di garantire la sicurezza della circolazione stradale, su indicazione del Comando di Polizia Municipale, si propone di prevedere per gli impianti a messaggio variabile collocati perpendicolarmente al senso di marcia che la variabilità del messaggio abbia una frequenza minima di 20 secondi; per gli impianti con schermi led invece la frequenza di 20 secondi viene prevista anche nel caso di impianto parallelo all'asse stradale, fatta salva per tutte le tipologie di impianti la possibilità di prescrivere una durata superiore in considerazione delle esigenze della sicurezza stradale. Viene inoltre stabilita una distanza minima di mt. 100 tra impianti con schermi led.

8. Al comma 1 dell'art. 17 "Sorgenti luminose", Parte B) del regolamento vigente viene inserito il punto sotto riportato in considerazione delle disposizioni contenute nella recente Legge regionale n. 17 del 7.8.2009 in materia di inquinamento luminoso:

"Le sorgenti luminose devono rispettare le disposizioni della legge regionale n. 17 del 7.8.2009 in materia di inquinamento luminoso".

9. Si propone l'aggiornamento dell' articolo 26, "Presentazione delle domande al Comune", al comma 1, punto e), parte B) del regolamento vigente, relativo all'autodichiarazione, sostituendo il riferimento normativo della Legge 4.1.1968 n. 15, non più in vigore, con il D.P.R. 28.12.2000 n.445 e ss.mm..

VISTO il decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 che disciplina l'imposta di pubblicità, nonché il Codice della Strada e il relativo regolamento di esecuzione, per l'aspetto autorizzatorio;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;

TUTTO ciò premesso si sottopone alla Vs. approvazione il seguente ordine del giorno;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dei pareri riportati in calce (\*\*\*\*) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 del D Lgs. 18/8/2000 n. 267;

#### DELIBERA

1. Di approvare per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate, le modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (parte A) e regolamento per la disciplina

degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico (parte B), come da allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto deliberativo.

2. Il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267.

---

(\*\*\*)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- 1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa.

16/11/2010

Il Capo Settore  
Maria Pia Bergamaschi

- 2) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

16/11/2010

Il Capo Settore Polizia  
Giuseppe Contino

- 3) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

16/11/2010

Il Capo Settore Verde Parchi Giardini e  
Arredo Urbano  
Gianpaolo Barbariol

- 4) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

16/11/2010

Il Funzionario con P.O. delegato  
Maurizio Cardin

- 5) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità, precisando che nel quarto capoverso delle premesse, dopo le parole "art. 23, comma 6, secondo capoverso" devono ritenersi aggiunte le parole "del D. Lgs. 285/1992".

17/11/2010

Il Vice Segretario Generale  
Giampaolo Negrin

---

La Presidente dichiara aperta la discussione.

O M I S S I S

Intervengono i Consiglieri Ercolin ed Evghenie, risponde l'Assessore Zampieri.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, la Presidente pone in votazione, con il sistema elettronico, la suesposta proposta.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 36

Voti favorevoli n. 23

Astenuti n. 1 (Venuleo)

Non votanti n. 12 (Bordin, Salmaso, Grigoletto, Marin, Pasqualetto, Cavatton, Giorgetti, Avruscio, Mazzetto, Littamè, Cruciato, Foresta)

La Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara approvata la proposta in oggetto.

La Presidente pone quindi in votazione, con il sistema elettronico, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 36

Voti favorevoli n. 24

Non votanti n. 12 (Bordin, Salmaso, Grigoletto, Marin, Pasqualetto, Cavatton, Giorgetti, Avruscio, Mazzetto, Littamè, Venuleo, Foresta)

La Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Daniela Ruffini

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giuseppe Contino

---

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 03/12/2010 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, e cioè a tutto il 17/12/2010

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giuseppe Contino

---